



COMUNICATO UFFICIALE N.35 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 20/AA e N. 21/AA della F.I.G.C. inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 20/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 186/AA del 10 Maggio 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. VIGEVANO CALCIO 1921 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 186/AA del 10 maggio 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1174 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio PACOLINI, Gianni UCHEDDU, Lorenzo ALIBERTO e della società A.S.D. GS FIANO ROMANO avente ad oggetto la seguente condotta:

CLAUDIO PACOLINI, in qualità di Presidente della Società A.S.D. FIANO ROMANO in violazione dell'art. 1bis, comma 1, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ALIBERTO Lorenzo e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle gare: CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – FIANO ROMANO del 03.12.2017; FIANO ROMANO – URBETEVEVERE del 10.12.2017; SPES ARTIGLIO – FIANO ROMANO del 17.12.2017;

GIANNI UCHEDDU, in qualità di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. FIANO ROMANO, in violazione dell'art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – FIANO ROMANO del 03.12.2017; FIANO ROMANO – URBETEVEVERE del 10.12.2017; SPES ARTIGLIO – FIANO ROMANO del 17.12.2017, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore ALIBERTO Lorenzo, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

LORENZO ALIBERTO, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione agli artt. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare CIRCOLO CANOTTIERI ROMA – FIANO ROMANO del 03.12.2017; FIANO ROMANO – URBETEVEVERE del 10.12.2017; SPES ARTIGLIO – FIANO ROMANO del 17.12.2017, nelle file della A.S.D. FIANO ROMANO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. GS FIANO ROMANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio PACOLINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GS FIANO ROMANO, Gianni UCHEDDU e Lorenzo ALIBERTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 50 giorni di inibizione per il Sig. Claudio PACOLINI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Gianni UCHEDDU, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Lorenzo ALIBERTO e di € 180,00 (cento ottanta/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione per la società A.S.D. GS FIANO ROMANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini